

Proposte di legge di riforma del settore idrico AC52 e AC773 – Osservazioni e Proposte

Il presente documento fornisce un'analisi dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (di seguito, ANEA) sulle proposte di legge (di seguito PdL) in discussione alla VIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati AC 52 (Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque) e AC 773 (Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque).

L'ANEA, sin dalla sua fondazione nel maggio 2004, ha rappresentato le istanze e le sollecitazioni degli enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato in un'ottica di miglioramento del settore e del servizio reso ai cittadini.

Oggi l'ANEA rappresenta **51 Enti di Governo d'Ambito del SII su 62** presenti sul territorio nazionale, coprendo una popolazione di 48.299.319 abitanti, pari a **circa l'80% della popolazione** nazionale. In ottemperanza al decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, gli Enti di Governo dell'Ambito, sostitutivi delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, associati ad ANEA hanno **differenti dimensioni territoriali: regionale** (9 associati su 51)¹ e **inferiore rispetto al territorio regionale** (i restanti 42 enti).

1 Premessa

Le PdL qui all'esame, AC 52 e AC 773, perseguono la medesima finalità, dichiarata nell'art. 1 di ciascun testo, ossia, di dettare i principi attraverso i quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.

Inoltre, entrambe sono volte a favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. Quest'ultimo aspetto è, però, perseguito in maniera differente dalle due PdL.

La **PdL AC 773 tende a mantenere l'organizzazione del settore idrico** nel solco della normativa vigente.

La **PdL AC 52 tende, invece, a mutare l'attuale assetto** per il perseguimento del principio dell'"acqua pubblica" in **ossequio agli esiti referendari del 2011**.

Pur condividendo i principi ispiratori della PdL AC 52 di valorizzazione delle risorse idriche, distribuzione equa della risorsa su tutto il territorio nazionale, tutela del corpo idrico dopo ogni suo utilizzo, garanzia di un costo economico ed ambientale sostenibile per tutti i cittadini con particolare attenzione per le fasce disagiate della popolazione, **si ritiene che essi possano essere perseguiti anche attraverso l'attuale assetto regolatorio** che, pertanto, non deve essere stravolto o smantellato ma, semmai, consolidato e rafforzato.

L'attuale sistema si basa, infatti, su due livelli di regolazione.

Un **primo livello**, nazionale, affidato con il decreto legge n. 201/2011 all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) quale Autorità indipendente a cui è affidato il compito di:

¹ <http://www.associazioneanea.it/anea/assemblea/>

- predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi per il servizio idrico integrato e approvare le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
- promuovere gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all'adeguatezza, all'efficienza e alla sicurezza;
- assicurare la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- dettare disposizioni in materia di separazione contabile per i settori di competenza, compreso il servizio idrico;
- definire i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- accrescere i livelli di tutela, di consapevolezza e d'informazione ai consumatori;
- imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (D.Lgs 93/11).

L'Autorità svolge, inoltre, una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte, predisponendo annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta².

Un **secondo livello** affidato agli Enti di Governo d'Ambito, quali espressione della volontà degli enti locali che vi partecipano obbligatoriamente che, applicando sul proprio territorio di riferimento le disposizioni dell'Autorità, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di affidamento della gestione e relativo controllo³, garantendo ai cittadini/utenti finali un servizio efficace ed efficiente.

Si ritiene che tale assetto abbia permesso di ottenere buoni risultati sia in termini di definizione della regolazione locale che per quanto riguarda l'individuazione di una disciplina regolatoria in grado di normare tutti gli aspetti rilevanti della gestione del servizio e che possa e debba essere portato a compimento nelle aree del Paese in cui ciò non è ancora compiutamente avvenuto.

Infatti, per quanto riguarda la definizione della regolazione a livello locale, si può riscontrare il raggiungimento, per la quasi totalità del territorio italiano, della costituzione e piena operatività degli Enti di Governo dell'Ambito in ottemperanza al decreto legge n. 2/2010 e del decreto legge n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014.

L'attività svolta dall'Autorità ha consentito un monitoraggio costante sul processo di riorganizzazione degli EGA e sullo stato degli affidamenti del servizio. Infatti, con la Settima Relazione del 28 giugno 2018 368/2018/l/idr, l'Autorità evidenzia il completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi Enti di Governo dell'Ambito in tutte le aree territoriali del Paese e la riduzione del numero degli ATO dai 71 del 2015 agli attuali 62⁴. Permangono cinque casi di possibile criticità nella costituzione e operatività degli Enti di Governo dell'Ambito anche se per tre di questi casi (Calabria, Campania e Molise) negli ultimi mesi si è proceduto alla nomina degli organi dell'ente per l'avvio dell'operatività dello stesso.

Dall'attribuzione delle funzioni anche relativamente al settore idrico, l'Autorità ha implementato una regolazione che disciplina tutti gli aspetti rilevanti di propria competenza, introducendo un quadro omogeneo a livello nazionale

Dal punto di vista **tariffario** sono stati approvati le seguenti metodologie, che consentono un processo di evoluzione per adattarsi alle dinamiche del settore e di inglobare impulsi provenienti

² https://www.arera.it/it/che_cosa/presentazione.htm

³ Art. 142, comma 3, D.Lgs. 152/2006

⁴ Relazione 28 giugno 2018 368/2018/l/idr (<https://www.arera.it/allegati/docs/18/368-18.pdf>)

dagli stakeholder: il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013⁵, il metodo tariffario idrico (MTI) per il periodo 2014-2015⁶ e il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)⁷. Si evidenzia che il metodo tariffario approvato dall'Autorità risponde agli esiti referendari e al principio del *full cost recovery*, in luogo di un riconoscimento forfettario della remunerazione del capitale investito.

Inoltre, esso tiene già conto, nella predisposizione della tariffa, di alcuni aspetti ispiratori delle PdL all'esame, in particolare per ciò che concerne la tutela della risorsa (valorizzando in tariffa costi ambientali e della risorsa) e l'accesso per tutti all'acqua. In merito a questo ultimo punto recependo quanto previsto nel DPCM del 13/10/2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato", l'Autorità ha introdotto all'interno della riforma dei corrispettivi una prima fascia a tariffa agevolata (corrispondente al quantitativo minimo vitale stabilito in 50 litri/abitante/giorno) il cui onere è coperto per gli utenti in documentato stato di disagio economico-sociale attraverso l'erogazione del bonus sociale idrico. Per maggior supporto all'utenza oltre a questo è prevista la possibilità a livello locale per gli Enti di Governo dell'Ambito di prevedere un bonus idrico integrativo.

Inoltre, la presenza di un'Autorità indipendente ha portato con sé ulteriori miglioramenti nella regolazione del servizio attraverso:

- la definizione dei livelli minimi ed obiettivi di qualità tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali⁸;
- la definizione di livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità⁹.

1.4 Tariffe e investimenti approvati per il 2016-19

Si ricorda che, alla data del 31 marzo 2018, l'Autorità ha presentato la Relazione Annuale sullo stato dei servizi ove si riporta che sono stati approvati gli aggiornamenti tariffari 2016-2019 per 577 gestioni che erogano il servizio a circa il 72% della popolazione nazionale e che gli investimenti previsti per il periodo 2016-2019, da finanziare attraverso la tariffa, sono pari a 8,4 miliardi di euro, ossia, circa 166 euro/abitante¹⁰ a livello nazionale.¹¹

L'aumento degli investimenti nel settore idrico è stato costante negli ultimi anni ed è innegabile che esso derivi principalmente dalla stabilità derivante dal nuovo e consolidato assetto regolatorio del settore.

1.5 Aggregazioni industriali

Infine, la razionalizzazione avvenuta per gli Enti di Governo dell'Ambito ha avviato, in alcune Regioni, la parallela razionalizzazione e aggregazione dei gestori, non solo con forme "tradizionali"

⁵ Delibera 28 dicembre 2012 585/2012/R/Idr (<https://www.arera.it/it/docs/12/585-12.htm>)

⁶ Delibera 27 dicembre 2013 643/2013/R/Idr (<https://www.arera.it/it/docs/13/643-13.htm>)

⁷ Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/Idr (<https://www.arera.it/it/docs/15/664-15.htm>)

⁸ Delibera 27 dicembre 2017 917/2017/R/Idr (<https://www.arera.it/it/docs/17/917-17.htm>)

⁹ Delibera 23 dicembre 2015 655/2015/R/Idr (<https://www.arera.it/it/docs/15/655-15.htm>)

¹⁰ Questi dati riguardano un campione di 148 gestori che erogano il servizio a 50.626.331 abitanti per i quali la proposta tariffaria è stata trasmessa all'Autorità.

¹¹ Relazione Annuale sullo stato dei servizi – Volume 1 (https://www.arera.it/it/relaz_ann/18/18.htm)

di accorpamenti gestionali (fusioni e incorporazioni aziendali), bensì soprattutto mediante forme innovative di stretta collaborazione e di vere e proprie "reti di impresa".

Si faccia riferimento, a titolo puramente esemplificativo, all'esperienza della Water Alliance – Acque di Lombardia. Water Alliance è composta da otto aziende pubbliche del servizio idrico integrato che insieme garantiscono l'erogazione del servizio idrico a oltre 5 milioni e mezzo di abitanti (più della metà dei cittadini lombardi) e che hanno deciso di "unire le forze" per coniugare il radicamento sul territorio e le migliori pratiche nella gestione pubblica dell'acqua.

Sempre a titolo esemplificativo vi è poi anche il caso di Water Alliance – Acque del Piemonte (una rete di imprese fra i gestori pubblici del SII in Piemonte, che forniscono il servizio ad oltre 3,5 milioni di abitanti) e quello di Viveracqua (progetto di collaborazione e integrazione realizzato tramite società consortile, tra 12 gestori pubblici del SII del Veneto che servono circa 4,8 milioni di abitanti).

2 Principali elementi di approfondimento e di criticità

Come inizialmente osservato, pur riconoscendo l'importanza dei principi che stanno alla base delle PdL AC52 e AC773, vi sono elementi che introducono modifiche sostanziali al settore che potrebbero generare rilevanti criticità, e, quindi, effetti anche opposti agli obiettivi generali prefigurati e attesi.

2.1 Qualificazione del SII

La PdL AC52 all'art. 9 comma 1 considera il servizio idrico integrato come un "*servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza*", escludendone quindi l'"interesse economico". Anche se a livello comunitario viene fatta salva la discrezionalità degli Stati membri in merito a quali servizi definire di interesse economico generale, **tale previsione appare non coerente con l'impianto sia comunitario che nazionale.**

L'"interesse economico" del servizio appare infatti essere una condizione oggettiva legata alla presenza di un'attività economica che può essere immessa in un mercato (reale o potenziale) e, quindi, svolta secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi (cfr. Sentenza Corte Costituzionale 325/2010). Tale previsione di identificazione del SII come servizio pubblico locale di interesse generale ha implicazioni di ampia portata, costituendo l'"interesse economico" elemento discrezionale per l'applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali in materia di affidamento della gestione del servizio, limitando quindi la discrezionalità dell'EGA nella scelta della forma di gestione (e di riflesso quella degli enti locali che attraverso l'EGA esercitano le funzioni attribuite loro per il settore idrico).

In questo senso sarebbe auspicabile non mutare l'impostazione attuale che, oltre ad essere coerente con quanto generalmente riconosciuto fino a questo momento sia a livello comunitario che nazionale, permette di **mantenere un ruolo centrale per gli enti locali, attraverso anche la discrezionalità esercitata per il tramite dell'Ente di Governo dell'Ambito di individuazione della forma di gestione all'interno delle possibilità previste dalla normativa comunitaria** (affidamento diretto in house, procedura ad evidenza pubblica, società mista).

Risulta, invece, aderente all'impostazione comunitaria e nazionale la PdL AC773 che all'art. 4 comma 1 considera il servizio idrico integrato come "*servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività*".

Entrambe le PdL disciplinano la regolazione del SII: la PdL AC773 lasciando sostanzialmente invariata l'attuale architettura; la PdL AC52 ridisegnanandola in modo sostanziale.

In particolare, a livello nazionale viene previsto il trasferimento al MATTM delle funzioni di regolazione e controllo attribuite attualmente all'ARERA, mentre a livello locale (più precisamente a livello di bacino o sub-bacino idrografico) viene istituito il consiglio di bacino quale Ente di Governo dell'Ambito.

Data la natura locale del SII, la regolazione multilivello attuale, riesce a coniugare l'esigenza di fornire un quadro omogeneo e stabile a livello nazionale (attraverso la presenza di un'autorità indipendente di regolazione del settore) entro il quale poter poi declinare gli interventi a livello locale, calibrando gli strumenti di regolazione e controllo rispetto alle peculiarità dei singoli territori (attraverso il ruolo degli EGA).

La regolazione dell'Autorità per quanto di sua competenza è stata strutturata, infatti, come asimmetrica, e cioè in grado di coniugare le condizioni di partenza di ciascun territorio con gli obiettivi specifici identificati da soggetti competenti.

Inoltre, **l'attuale architettura della regolazione riconosce ruoli fondamentali anche alle Regioni e agli enti locali** configurandosi di fatto come un sistema che garantisce il controllo pubblico proprio degli enti locali e la rappresentatività delle istanze dei cittadini/utenti e delle necessità dei territori.

Pur in presenza di aspetti da revisionare e ottimizzare, come evidenziato dai dati riportati in premessa, l'attuale assetto della regolazione ha apportato cambiamenti sostanziali, iniziando quindi un percorso proficuo che va nella direzione della crescita del settore e che sarebbe opportuno non arrestare.

Sempre relativamente al tema della regolazione, entrambe le PdL intervengono sul livello locale e in particolare sulla definizione dimensionale degli ambiti territoriali ottimali, aspetto che, riguardando l'affidamento del servizio, ha riflessi anche sugli aspetti gestionali e sugli assetti industriali del settore.

La PdL AC52 consente l'affidamento del SII in ambiti di bacino idrografico non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, mentre la PdL AC773 (eliminando la previsione contenuta all'interno del D.Lgs. 152/06 in cui viene individuata una dimensione minima) rimanda alla discrezionalità delle Regioni in base però ai principi di unità del bacino o del sub-bacino idrografico. Entrambe quindi le PdL inseriscono elementi che portano (anche potenzialmente in base alle scelte poi effettuate a livello regionale) alla frammentazione gestionale, non coerente con una **gestione di tipo industriale che deve caratterizzare il settore.**

La gestione industriale è elemento indispensabile per fornire il SII in modo efficace ed efficiente, realizzando gli investimenti necessari al settore promuovendo anche l'adozione delle innovazioni tecnologiche.

All'interno della proposta di legge AC52 vi sono poi **ulteriori elementi** che potrebbero portare discontinuità con la direzione intrapresa di una gestione di tipo industriale. All'art. 4 comma 4 viene prevista **l'adesione facoltativa alla gestione unitaria del SII dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti** situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni a condizione che gestiscano l'intero servizio. In questo modo viene ampliata, quindi, la platea dei Comuni che potrebbero ricorrere a tale eccezione relativa alla gestione rispetto a quanto disciplinato dalla normativa vigente. Tale previsione si scontra con la reale possibilità di gestire l'intero servizio quanto a risorse, organizzazione, specializzazione delle competenze, disciplina contabile, dimensionamento degli impianti (per la presenza di eventuali economie di scala).

Relativamente poi alle **forme di gestione** viene prevista solo l'ipotesi di modelli di gestione pubblica, specificando che gestione ed erogazione del SII possono essere affidate solo ad **organismi di diritto pubblico**. In particolare, la proposta di legge opta per l'utilizzo delle aziende speciali o, comunque, nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico (ci si riferisce forse alle aziende speciali consortili?).

Nonostante non vi siano evidenze empiriche dirette per poter effettuare una valutazione oggettiva su quale possa essere il modello più efficiente di gestione del servizio, tali vincoli potrebbero limitare fortemente le caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni, introducendo nei vari processi gestionali alcuni meccanismi tipici degli enti pubblici non completamente compatibili con le esigenze di dinamicità indispensabili per continuare il processo di evoluzione del settore.

2.4 Full cost recovery

Ulteriore elemento affrontato da entrambe le PdL riguarda il recupero dei costi.

Secondo le previsioni di livello comunitario deve essere perseguito **il recupero integrale dei costi (full cost recovery)** attraverso la tariffa, che deve comprendere anche i costi ambientali e delle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica e secondo il principio chi inquina paga (Direttiva 2000/60/CE).

La PdL AC52 prevede che il SII venga finanziato sia attraverso la fiscalità, generale e specifica, sia attraverso la tariffa, enucleando (art. 14) tra i principi del metodo tariffario anche la "copertura parziale dei costi di investimento". Tale previsione risulta essere in contrasto sia con l'impianto comunitario che nazionale, che prevede la copertura anche dei costi finanziari, sia con i temi della finanza pubblica. Inoltre, entrambe le PdL prevedendo l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno il cui costo è coperto dalla fiscalità generale, spostano parte del recupero dei costi dalla tariffa alla fiscalità, incidendo, quindi, sulla natura di corrispettivo della tariffa stessa e, soprattutto, inviano **segnali potenzialmente molto distorsivi ai consumatori** (sia in termini di morosità che relativamente all'uso responsabile della risorsa), specie in una situazione di forte impatto dei cambiamenti climatici sulla effettiva disponibilità di risorse idriche di buona qualità per gli usi idropotabili.

2.5 Ulteriori elementi di instabilità

Per concludere, un tema trasversale a quelli sopra elencati riguarda alcune modalità di attuazione dei cambiamenti prospettati, modalità che potrebbero fortemente destabilizzare il settore.

Vi sono, infatti, alcuni elementi normati all'interno della PdL AC52 che potenzialmente potrebbero dare luogo a situazioni di incertezza. Si consideri, ad esempio, la previsione contenuta all'interno dell'art. 10 in merito alla **cessazione anticipata delle concessioni** legittimamente in essere, che potrebbe portare ad un elevato livello di contenzioso.

Ulteriore aspetto da considerare riguarda, infine, la reviviscenza di norme abrogate, che per non generare incertezza potrebbe rendere necessario il chiarire l'assenza di retroattività del ripristino delle disposizioni abrogate (per evitare questioni di diritto intertemporale) e coordinare quanto modificato dalla proposta di legge con le ulteriori disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06.

3 Elementi da rafforzare o valorizzare

A valle di quanto sopra osservato, anche se con l'attuale assetto generale si sono compiuti dei sostanziali passi avanti negli ultimi anni, molto può e deve essere ancora fatto. In particolare, il settore deve necessariamente continuare nel percorso di evoluzione intrapreso, non solo affinando

e ottimizzando architetture e strumenti esistenti, ma intervenendo anche su ulteriori questioni strategiche.

3.1
Coordinamento
della
pianificazione

In primo luogo, relativamente alla regolazione, se da un lato stanno iniziando a concretizzarsi effetti positivi, dall'altro è inevitabile che dall'esperienza maturata in questi anni possa emergere la necessità di operare alcuni aggiustamenti rispetto al ruolo dei diversi soggetti coinvolti.

In particolare, appare opportuno **individuare strumenti volti ad elevare il grado di coordinamento dei diversi livelli di pianificazione**, aspetto già previsto all'interno del D.Lgs. 152/06 e affrontato, seppur parzialmente, in entrambe le PdL. Pertanto, risulta opportuno assicurare il massimo **coordinamento tra tutte le diverse fasi di pianificazione** delle misure e degli interventi nel settore delle risorse idriche (a livello distrettuale con il Piano di gestione, a livello regionale con il Piano di tutela delle acque, a livello di EGA con il Piano di Ambito), avendo come obiettivo prioritario **l'assoluta coerenza tra i vari livelli di pianificazione e i relativi strumenti programmatici**.

3.2
Coinvolgimento
degli utenti

Altro tema da valorizzare maggiormente è il coinvolgimento degli utenti.

Entrambe le PdL contengono un articolo che disciplina in modo simile il governo partecipativo del SII, prevedendo sia un ruolo per gli enti locali (chiamati ad adottare forme di democrazia partecipativa) che delle Regioni (attraverso la definizione di normative di indirizzo delle forme e modalità più idonee per organizzare la partecipazione). Risultano, quindi, essere decisive le modalità di implementazione, che dovrebbero basarsi su linee guida comuni a livello nazionale, che permettano di evitare un trattamento disomogeneo degli utenti, ma che, al tempo stesso, consentano di declinare e adattare gli strumenti a livello territoriale. Anche su questo aspetto, occorre **aprire il settore ad esperienze innovative tratte dalla prassi e dalla letteratura internazionali**, indicando forme di partecipazione degli utenti sia nello svolgimento delle funzioni di programmazione e regolazione sia nell'esercizio delle funzioni gestionali.

3.3
Collaborazione
interistituzionale

Infine, altro elemento che si ricollega ai due precedentemente esposti, è quello dell'incremento della collaborazione interistituzionale tra le diverse amministrazioni coinvolte, in particolare attraverso l'implementazione di strumenti in grado di condividere e veicolare dati e informazioni rilevanti.

Appare altamente auspicabile poter implementare **un database condiviso tra i diversi soggetti coinvolti per mettere a fattor comune dati e informazioni rilevanti**.

L'assenza di tale strumento fino adesso è stata sicuramente rilevata da tutti gli stakeholder del settore.

Un'efficace gestione e condivisione delle informazioni risulta essere indispensabile anche per consentire una partecipazione consapevole agli utenti (come a tutti gli altri *stakeholder* del settore).

Va nella direzione di questo obiettivo quanto previsto all'interno della PdL AC773 che prevede la costituzione da parte dell'ARERA di una banca dati sul SII che elabora congiuntamente i dati di regioni, province autonome e autorità di distretto al fine di renderli pubblici e fruibili da parte di tutti i soggetti accreditati.